



Spett.le
C.U.C. Schio – Val Leogra
Via Pasini, 33
36015 Schio (VI)
pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto: risposta a Vs. Prot. 5780 del 26.01.2018 – chiarimenti in ordine al punto A3.

Con la presente si forniscono i seguenti chiarimenti alla nostra OT, sia per il Comune di Schio che per il Comune di Torrebelvicino:

Il trasporto di resti mortali od ossei all'interno dei cimiteri e da un cimitero all'altro, nonché da e per l'impianto di cremazione avverrà tramite mezzi rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa regionale ed in particolare l' All. A alla Dgr n. 982 del 17 giugno 2014 Disposizioni applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria", che qui si riporta in stralcio:

“(omissis)

REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRI Art. 2, comma 2, lettera d)

Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2010. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR delle presenti disposizioni.”

L'uso di tali mezzi verrà gestito tramite convenzione con impresa di onoranze funebri dotata di mezzi rispondenti alla normativa.

Distinti saluti

Il Presidente e Legale Rappresentante
PRISMA SOC.COOP.SOC.CON.S.
Zandonà Roberto